TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

RICORSO

CONTRO: REGIONE TOSCANA

CONTROINTERESSATO: ENEL GREEN POWER SPA

PER L'ANNULLAMENTO

Della deliberazione della Giunta Regionale toscana n.810 del 10 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino ufficiale

della Regione Toscana il 19 settembre 2012, avente ad oggetto la pronuncia di compatibilità ambientale ed

autorizzazione condizionata ai fini del vincolo idrogeologico e paesaggistico del progetto di costruzione ed esercizio

della Centrale Geotermoelettrica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione

Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora ed Arcidosso (GR), proposto da Enel Green Power Spa (doc.2), e di

ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o consequente, in particolare della

conferenza dei servizi del 4 settembre 2012 (doc.3), indetta dal Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere

Pubbliche di interesse regionale, avente ad oggetto il procedimento di valutazione di impatto ambientale sul

progetto di costruzione ed esercizio della Centrale geotermoelettrica Bagnore 4, indicata come allegato A della

deliberazione sopraricordata.

"L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì **un patrimonio che va protetto, difeso e**

trattato come tale",

"la dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi all'Aja nel 1991, riconosceva l'esigenza

di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che

quantitativo...",

"In una precedente riunione sul bilancio idrico dell'Amiata si disse che bisogna fare una valutazione costi-

benefici". (doc.4).

Si parla in questo ricorso della possibile compromissione di uno dei bacini idrici più importanti dell'Italia centrale,

quindi non si ritiene di contravvenire al dovere di sintesi di cui alla norma, se ci si sofferma su alcune

considerazioni generali.

I primi due brani citati sopra sono il primo ed il terzo considerando della direttiva 2000/60/CE, "quadro per l'azione

comunitaria in materia di acque".

1

Il terzo è il finale della risposta, sorprendente, che il proponente Enel Green Power fornisce sul quesito posto dall'acquedotto del Fiora:"quali azioni prevede di porre in atto qualora il monitoraggio accertasse una possibile ancorchè imprevista relazione tra coltivazione geotermica e tutela della falda del Monte Amiata?

Com'è possibile parlare di soppesare i costi ed i benefici di un impianto che rischia di compromettere in modo definitivo un patrimonio idrico definito dalla stessa Pubblica Amministrazione "strategico", quando la direttiva comunitaria avverte esplicitamente che l'acqua non è un prodotto commerciale?

E, domanda ancora più imbarazzante, a quale interlocutore si riferisce il rappresentante di Enel green power, con il verbo "si disse" ? Forse che in quella precedente riunione la Pubblica Amministrazione era d'accordo su una valutazione costi-benefici che riguardava anche l'acqua, cioè quel patrimonio da proteggere e difendere e da trattare come tale di cui parla la direttiva comunitaria?

Si spera proprio di no eppure sembra di sì.

Come detto il monte Amiata è uno dei più importanti acquiferi dell'Italia centrale, che approvvigiona di ottima acqua potabile i bacini dell'Ombrone, del Fiora e del Tevere.

Si vorrà notare che nella decisione n. 2005/646/CE la normativa comunitaria ha inserito due siti nell'area amiatina, il numero 519, fiume Fiora strada provinciale 119 Cellana- Selvena (in comune di Castellazzara), ed il numero 531 fiume Ombrone, valle confluenza Orcia, tra quelli destinati a formare la rete di intercalibrazione europea (doc.5) ed entrambi i siti sono qualificati HG, cioè con valutazione elevata-buona. Il dato conferma, se ce ne fosse bisogno, come la zona sia considerata, dal punto di vista idrico, particolarmente importante anche a livello comunitario.

La superficie dell'intera area del monte Amiata (452,23 km. quadrati) è pari a poco più di cinquecento volte l'estensione di Villa Borghese a Roma, eppure è considerata potenzialmente ai vertici tra tutti i complessi geotermici nel mondo (fonte Wikipedia) e le coltivazioni già presenti sono, come vedremo, numerose ed importanti. Non è certo un primato di cui andare fieri se si ricorda ancora una volta che si tratta del bacino acquifero più importante della Toscana, soprattutto se leggiamo il recente contributo dell'autorità di bacino del fiume Tevere (di cui non si vede traccia nel verbale della conferenza dei servizi impugnata, neanche tra gli assenti, per cui bisogna trarre la facile conclusione che non era stata invitata), quello in cui l'Amiata viene definito "acquifero strategico". Nel gennaio 2011, riferendosi ad un'altra procedura, avente comunque medesimo oggetto, l'Autorità suddetta affermava:"la documentazione prodotta non permette di escludere impatti dello sfruttamento geotermico sulla risorsa idrica dell'acquifero strategico del monte Amiata" (doc.6).

Come vedremo, ancora oggi, a compatibilità ambientale già dichiarata, tale esclusione non è ancora possibile, anzi risulta molto probabile. Ma la Regione Toscana sembra non applicare il principio di precauzione ed ha concesso la

compatibilità ambientale per un impianto che si aggiunge ad altri già esistenti, alcuni autorizzati senza neanche la valutazione di impatto ambientale. Senza uno straccio di valutazione sanitaria su un'area, come detto limitata, su cui vivono 26.538 abitanti divisi in 6 comuni, con una densità di 58,70 abitanti per chilometro quadrato.

Bisogna allora concludere, ancora prima di illustrare i motivi del presente ricorso, che, almeno in Toscana, è proprio il procedimento di VIA in sé ad essere completamente snaturato, visto che la valutazione medesima è inesistente. Ci si limita a prendere atto di quello che afferma il proponente (quando il SIA ed ogni altro documento da questi proveniente dovrebbe essere proprio l'oggetto dell'attenta valutazione voluta dalla legge) e si rinvia ai futuri monitoraggi (a compatibilità ambientale già concessa) per ottenere quei dati che sarebbero necessari alla valutazione medesima. Per buona misura la sorveglianza su questi monitoraggi, che richiede grandi risorse tecniche ed economiche, viene affidata ai comuni, senza soldi e senza risorse. Le cosiddette "criticità" vengono così superate perché nemmeno affrontate. Spesso riaffiorano in modo drammatico, come a Taranto, dove, però, al Giudice penale non resta che contare i danni e spesso i morti.

premesso che:

- 1) Nel prologo che precede si sono già fornite essenziali notizie sull'area del Monte Amiata. Resta da aggiungere che nella zona sono attualmente in funzione 4 centrali geotermiche, la PC (Piancastagnaio) 3, PC 4, PC 5, in comune di Piancastagnaio, la Bagnore 3 in comune di Santa Fiora (anche la Bagnore 2, attualmente inattiva, visto che il proponente, nell'introduzione al SIA di cui infra, ne annuncia la riattivazione). Tutte le centrali hanno potenza di 20 MW ciascuna. Il procedimento di VIA oggetto del presente ricorso riguarda un'ulteriore centrale, Bagnore 4, che dovrebbe avere potenza complessiva di 40 MW, divisa in due impianti da 20 MW ciascuna. Tutte le centrali sono gestite da Enel Green Power Spa.
 Delle precedenti 5 centrali non sono state sottoposte a VIA quelle di Bagnore. Ciò significa che la Pubblica Amministrazione non ha mai valutato, per esse, l'impatto che avevano ed hanno sul territorio nei modi previsti dalla legge comunitaria e nazionale. Non si tratta, peraltro, di impatto trascurabile visto che la potenza complessiva di tutte le centrali ricordate supera i 120 MW. Eppure si vedrà che anche per tali centrali la VIA era necessaria.
- 2) Il procedimento di VIA per la Centrale di Bagnore 4 è iniziato, nell'agosto settembre 2005, con la presentazione del SIA da parte di ENEL Divisione generazione ed Energy Management, detta ENEL Produzione, poi trasformata nell'attuale Enel Green Power Spa. E' durato, quindi, 7 anni. Come si vedrà nel

- ricorso non sono stati certo anni spesi nella valutazione che fornisce il nome al procedimento, visto che ancora sono prescritti monitoraggi **non di controllo, ma necessari alla valutazione medesima.**
- 3) A proposito della legittimazione a presentare il presente ricorso basta notare che il WWF Italia, Italia Nostra ed il "Forum Ambientalista", associazioni di difesa ambientale, sono stati individuati quali associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale a norma della 1.349/1986, quindi sono legittimati, come enti esponenziali del cosiddetto interesse diffuso alla preservazione ed alla tutela dell'ambiente, a proporre ricorso giurisdizionale per l'annullamento di quegli atti amministrativi illegittimi che possano arrecare un qualsiasi danno all'ambiente medesimo. Le tre associazioni hanno agguerrite sezioni locali che hanno presentato, tra l'altro, diverse osservazioni, rimaste senza risposta, durante il procedimento di VIA,

RICORRONO

A codesto Tribunale Amministrativo perché annulli il provvedimento descritto in epigrafe e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, nella considerazione che tale provvedimento lede illegittimamente l'interesse dei ricorrenti per i seguenti motivi:

PRIMO MOTIVO

Violazione e errata o mancata applicazione dell'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE, dell'art. 2 comma 2° della Irt. 79/98, dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994 n.36, dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989 n.183, dell'articolo 144 del digs. 152/2006, del protocollo di intesa per la definizione del bilancio idrico dell'acquifero dell'Amiata (doc. 7).

Eccesso di potere per carente istruttoria derivante dalla persistente assenza della definizione del bilancio idrico ora ricordato.

Alcune norme ricordate nel motivo risultano ora abrogate, ma erano in vigore al momento della VIA e comunque sono state riprodotte, spesso in modo ancora più incisivo nelle norme attualmente vigenti (ad esempio l'art. 144 dlgs. 152/2006).

L'articolo 3 della dir. 85/337/CEE, come trasposta in Italia, ripreso dall'art. 2 della Irt. 79/98, richiede che la VIA individui descriva e valuti gli effetti **diretti ed indiretti** di un progetto sul fattore acqua. Appare di tutta evidenza che tali operazioni non possono essere portate a termine "*in modo appropriato*" se ancora manca, come vedremo, la definizione del bilancio idrico per l'Amiata. Senza tale definizione, infatti, gli effetti del complesso geotermico Bagnore 4 sul fattore acqua non possono essere certo individuati e tanto meno descritti e valutati, anche in relazione al possibile collegamento tra falda acquifera e bacino geotermico, **che nessuno è riuscito, come**

vedremo nel motivo seguente, ad escludere. Manca, infatti, il cosiddetto "punto zero" idrico necessario alla valutazione degli impatti.

Non sembra necessario sottolineare che gli effetti della coltivazione geotermica sul fattore acqua sono evidentemente indiretti. In questo senso deve intendersi il termine "uso" di cui alla norma che segue. La centrale geotermica non usa direttamente l'acqua della falda idrica del Monte Amiata, ma la usa in senso lato, influendo o potendo influire negativamente su di essa.

L'articolo 2 della legge 36/1994 recita:" l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano".

Anche in questo caso, la mancanza della definizione del bilancio idrico che ci interessa impedisce, per evidente carenza di dati, gli altri usi di cui parla la norma, senza considerare che nel caso dell'Amiata risulta conclamata l'insufficienza della risorsa idrica.

L'articolo 3 della I. 183/1989 si interessa delle attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione per il risanamento delle acque superficiali e sotterranee e tale risulta essere anche il protocollo di intesa di cui al motivo. Non fosse altro che per la "riserva" di legge, bisogna concludere che anche il protocollo medesimo è una norma alla cui osservanza la Regione Toscana era tenuta ed invece l'ha disattesa, dichiarando la compatibilità ambientale del progetto senza la definizione del bilancio idrico amiatino oggetto del protocollo.

Nelle premesse del documento, del 2001, si legge:"l'edificio vulcanico del monte Amiata, per quantità e qualità della risorsa idrica, nonché per l'importanza delle captazioni ad uso idropotabile rappresenta il più importante acquifero della Toscana...".

L'art. 13 del piano di tutela delle acque, allegato B della delibera del consiglio regionale toscano n.6 del 25 gennaio 2005, specifica che l'acquifero del Monte Amiata è in possibile stato di "grave deficit di bilancio idrico" (doc.7 bis). Si lascia alla sensibilità di chi legge di valutare come la Regione applichi il principio di precauzione nel caso.

Perché si sostiene che la definizione del bilancio idrico è mancante?

Basta leggere il verbale della riunione del giorno 19 dicembre 2007 tra Regione Toscana, Bacino regionale dell'Ombrone, Bacino nazionale del Tevere, Bacino interregionale Fiora (doc. 8), per accorgersi che la definizione non è stata completata:"...ad ulteriore integrazione del sistema di monitoraggio, sulla base di quanto esposto precedentemente, viene inoltre inserito il seguente punto: 1h) acquisizione dati estrazione di vapore (di ogni singolo pozzo) per la produzione di energia elettrica".

Questo punto ci chiarifica meglio come debba essere inteso il termine "uso" a norma di legge: se per definire il bilancio idrico dell'acquifero amiatino il gruppo di lavoro ritiene necessario acquisire quel dato, non può che significare che l'estrazione di vapore concorre in qualche modo alla definizione che ci interessa.

Risulta, quindi, documentalmente provato che alla data del 19 dicembre 2007 la definizione del bilancio idrico non era completata perché si dovevano acquisire i dati sull'estrazione di vapore nelle coltivazioni geotermiche. Molto interessante risulta anche l'ultima parte del verbale in cui si dice necessaria un'indagine sulle emissioni dei due camini della miniera di Abbadia per verificare la loro provenienza dal campo geotermico. Tale indagine, recita il verbale, cui hanno partecipato tecnici ed esperti, "rappresenterebbe un ulteriore elemento scientifico a favore del modello concettuale che prevede il collegamento idraulico tra la falda superficiale (quella del bacino acquifero) e quella del campo geotermico".

Tale carenza di dati sull'estrazione di vapore, necessari per la definizione del bilancio idrico, risulta anche dal contributo istruttorio (doc.9) del gruppo di lavoro per il bilancio idrico dell'acquifero del monte Amiata per la VIA relativa al riassetto dell'area geotermica di Piancastagnaio. Nelle conclusioni si legge:" in seguito alle considerazioni sopra esposte ed alle lacune evidenziate, si ritiene necessario che l'ENEL renda disponibili i dati di produzione di ogni pozzo in attività...". il documento risale al 16 dicembre 2010 e nulla è cambiato da allora, mentre l'Enel, per quanto risulta, non ha ancora reso disponibili i dati di produzione richiesti.

Si deve, quindi, concludere che la regione Toscana ha contravvenuto alle norme di cui al motivo perché ha dichiarato la compatibilità ambientale del progetto Bagnore 4 senza essere in possesso della definizione del bilancio idrico dell'acquifero dell'Amiata, senza cioè aver individuato il cosiddetto "punto zero" idrico, dato ineludibile per valutare l'impatto del progetto sull'acquifero del monte Amiata. Tale violazione si traduce anche nel rilevato difetto di istruttoria, poiché, senza la definizione medesima, la P.A., come detto, non è stata in grado di valutare compiutamente l'impatto del progetto sul fattore acqua. Tale carenza, come è facile concludere leggendo i documenti ora ricordati, comporta un altro rischio altrettanto grave del depauperamento dell'acquifero amiatino: il suo inquinamento. Ciò avverrebbe se la falda acquifera fosse in qualche contatto con quella sottostante geotermica. Ed è appunto ciò che, abbiamo visto, ipotizzano i tecnici del gruppo di lavoro sul bilancio idrico. E passiamo così al secondo motivo.

SECONDO MOTIVO

Eccesso di potere per carente, contraddittoria e perplessa istruttoria e conseguente difetto di motivazione sulla mancata valutazione del possibile collegamento tra la falda acquifera amiatina e quella sottostante del bacino geotermico.

Violazione dell'articolo 301 del digs. 152/2006.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 301 del dlgs.152/2006 non può più dubitarsi che la Pubblica Amministrazione debba considerare il principio di precauzione in campo ambientale, di cui al secondo comma dell'art. 174 del Trattato istitutivo della comunità economica europea, come uno specifico obbligo e non più come criterio orientativo e di larga massima. In tal senso si ritiene che nel vigore di detta norma (e la compatibilità ambientale è stata dichiarata appunto nella vigenza dell'art. 301) sia possibile contestarne la violazione specifica, ritenendosi superata la giurisprudenza che affermava come non si potesse eccepire la violazione di un principio generale. Se anche codesti Giudici non ritenessero possibile una tale contestazione, permane sicuramente, nell'applicazione del principio di precauzione, l'eccesso di potere che si contesta.

Ricordando che il secondo comma dell'art. 301 citato recita:"/applicazione del principio di cui al comma 1º concerne il rischio che possa essere individuato a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva" (si parla quindi della semplice possibilità, scientificamente individuata, di rischio), mentre il Tribunale della Comunità Europea (seconda sezione ampliata, 26 novembre 2002, T- 74/00 Artegodan) afferma:"il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici" (impossibile non ripensare alla risposta data da Enel Green Power e riportata nel prologo di questo ricorso sui "costi- benefici"), leggiamo cosa scrive Enel nel SIA, sintesi non tecnica, presentato nel 2005 a pagina 10 (doc.10).

"il serbatoio Carbonatico, costituente il primo serbatoio (cosiddetto "superficiale") è connesso con aree di assorbimento di acque meteoriche che corrispondono agli affioramenti di vulcaniti del monte Amiata, in comunicazione idraulica attraverso i camini vulcanici, e agli affioramenti carbonatici presenti a sud e sudovest di Bagnore".

Lo stesso proponente, quindi, nel 2005 ammetteva che la falda acquifera (il primo serbatoio superficiale) fosse connessa, tramite i camini vulcanici, con aree di assorbimento di acque meteoriche, quelle stesse acque che alimentano il campo geotermico. Quindi lo stesso proponente ammetteva nel SIA quel collegamento che ora nega, in modo, però, abbastanza perplesso. Tale conclusione traeva origine da uno studio, commissionato proprio da Enel, portato a termine dai geologi prof. Calamai e Cataldi del Centro di ricerca geotermica di Pisa e Squarci e Taffi del CNR nel 1970. Vi si afferma (doc.11 e 12, mappa del monte Amiata allegata allo studio, da cui risulta visivamente come i camini vulcanici mettano in comunicazione la falda acquifera ed il campo geotermico), a

pag.2:"la struttura del Monte Amiata, al contrario, costituisce un'ampia area di assorbimento che, oltre a mantenere delle circolazioni abbondanti ma relativamente superficiali, rappresenta un'area importante di alimentazione dell'acquifero confinato. In effetti quest'ultimo e la struttura del Monte Amiata sono collegati idrogeologicamente attraverso i camini vulcanici, fratture e faglie vulcanico tettoniche...".

Il geologo della Regione Toscana, nella sua relazione del 14 novembre 2007 (doc.12), afferma categoricamente:"il sottoscritto ritiene che vi siano sufficienti elementi scientifici (si ricordi cosa recita il comma 2º dell'art. 301 citato) a supporto del modello concettuale che prevede il collegamento tra le falde freatica superficiale e geotermica profonda... nella definizione del bilancio idrico dell'acquifero dell'Amiata previsto dal piano di lavoro occorre introdurre, tra i parametri in uscita, l'estrazione di vapore per la produzione di energia elettrica". Abbiamo visto sopra (pag.12) come questa affermazione abbia indotto il gruppo di lavoro per la definizione del bilancio idrico ad introdurre il punto 1h), rimasto ad oggi inevaso.

Appare opportuno ricordare che l'autorità di bacino del fiume Tevere (che, guarda un po', non sembra sia stata invitata a partecipare alla conferenza dei servizi che ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale di Bagnore 4), nel già citato contributo istruttorio del 13 gennaio 2011 (vedi doc.6), lamentava come la documentazione prodotta non permettesse di escludere impatti dello sfruttamento geotermico sulla risorsa idrica. Ancora più importante la comunicazione del 13 agosto 2007 inviata dal Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana all'Enel ed agli enti pubblici interessati (doc.13). Al punto 19 si legge:"... invece a pagina 10 della SNT (come confermato dall'analisi critica della sezione stratigrafica riprodotta in figura 5.5.1.2.2. del SIA) sembrerebbe palese la continuità idraulica tra vulcaniti dell'Amiata e serbatoio geotermico, continuità favorita dai camini vulcanici... tali affermazioni devono essere oggetto di approfondimento, supportate da un congruo numero di sezioni geologiche.... tali valutazioni devono riferirsi anche agli effetti a lungo termine indotti dall'emungimento dei fluidi geotermici, considerando altresì le possibili conseguenze dovute alla decompressione raggiungibile nel serbatoio geotermico profondo a seguito dell'estrazione dei fluidi geotermici". Sembra il caso di spiegare succintamente che, se tra i due serbatoi, superficiale e profondo, esiste connessione, l'abbassamento della pressione nel campo geotermico produce evidentemente un richiamo dell'acqua presente nella falda acquifera superficiale verso la profondità, per effetto della decompressione, riducendo in tal modo drasticamente la risorsa idrica del più importante acquifero della Toscana. Un dato di fatto incontrovertibile è che il piezometro di poggio Trauzzolo ha rilevato quest'anno un abbassamento della falda di acqua potabile pari a 12 metri (doc. 14) e, dato forse ancora più allarmante, un abbassamento di oltre 200 metri dal livello indicato da Enel con lo studio Calamai. A proposito

dell'abbassamento di 12 metri in un anno (luglio 2011- luglio 2012) bisogna notare che la piovosità nel 2010 è stata eccezionale, mentre quella del 2008 e 2009 è stata comunque superiore agli anni precedenti (come afferma a pag. 15 la relazione finale del modello idrologico Mobidic, doc. 14 bis). La stessa relazione riconosce che, sulla base di questi dati, "la variabilità climatica possa non essere l'unico fattore di controllo di tali oscillazioni, ma che possa potenzialmente giocare un ruolo anche una fluttuazione della pressione inferiore, attualmente non quantificabile..."

Cioè si ipotizza come possibile l'influenza del settore geotermico su quello idrico.

Ricordando quanto afferma il geologo della Regione Toscana, non può a questo punto dubitarsi che, quantomeno, esiste la concreta possibilità, supportata scientificamente, che la falda idrica amiatina ed il serbatoio geotermico siano in comunicazione, con gli effetti facilmente immaginabili di drastica diminuzione del bene acqua e del suo certo inquinamento, disastrosi per l'ambiente e per la salute di decine di migliaia di cittadini (tutti quelli, fra cui il sottoscritto, che bevono l'acqua proveniente dal monte Amiata).

Per completezza di indagine, occorre ricordare che il Settore Tutela e Gestione delle Risorse idriche della Regione Toscana, il 2 agosto 2012, nel suo contributo tecnico (doc. 14 ter), sembra affermare che, come sostenuto da Enel nelle sue continue integrazioni volontarie, non esista comunicazione tra la falda idrica e quella geotermica. Vale, comunque, la pena di riportare il testo delle conclusioni, poiché il lessico usato dimostra più delle argomentazioni come la questione sia dubbia e come nessun Ente pubblico voglia prendersi la responsabilità di affermare che, sulla base dei rilievi scientifici, si può escludere la comunicazione suddetta. E, come sappiamo, questo sarebbe l'unico modo possibile per archiviare la questione in ottemperanza al principio di precauzione.

Un Settore operativo della Regione può anche concedersi di non prendere posizione netta davanti ad un problema di impatto ambientale, ma un tale comportamento non è certo permesso all'Ente che deve rilasciare la compatibilità ambientale. Deve decidere e se la questione rimane dubbia e c'è la possibilità di un rischio potenziale, per il principio di precauzione, deve negare la compatibilità.

Pagina 7 del contributo:" si è del parere che esistano al momento elementi per dare parere positivo alla realizzazione dell'intervento, ma che sia comunque opportuno acquisire ulteriori informazioni e dati analitici che consentano di effettuare ulteriori verifiche sulle conclusioni degli studi in essere.... E che questo debba essere perseguito richiedendo ad Enel un ulteriore sforzo di indagini e impianti in loco. Questo anche al fine di consentire all'Autorità competente...l'adozione delle opportune misure correttive conseguenti all'individuazione di impatti negativi. La complessità e le significative correlazioni tra andamenti meteo climatici, la falda e la qualità delle acque sotterranee, richiede che la serie di dati abbia

orizzonte temporale almeno di medio periodo, perché le modellizzazioni possano evidenziare **eventuali** interferenze esterne al bilancio idrico naturale".

Proviamo a tradurre il testo criptato in un linguaggio comprensibile.

Che al momento ci siano elementi per dare parere positivo all'intervento non risulta utile al procedimento di VIA, che, essendo preventivo, deve prevedere cosa succederà dopo. Questo è tanto più vero se, immediatamente dopo, ci si precipita a sottolineare che è necessario acquisire altre informazioni (leggi monitoraggi, la parola chiave che apre tutte le porte ad ogni realizzazione impattante). Queste nuove informazioni dovranno servire nel caso di individuazione di impatti negativi (che evidentemente non si escludono). Tutto ciò avverrà almeno nel medio periodo, così, se risulterà che la comunicazione tra acquifero e serbatoio geotermico esiste veramente (così bisogna leggere il termine "interferenze esterne" al bilancio idrico naturale), i danni saranno già molto estesi e probabilmente irreversibili.

Cosa ha fatto la Regione di fronte ad un tale possibile rischio? Poteva negare la compatibilità ambientale o poteva, nell'ambito della sua valutazione, motivare per quale ragione il proponente, che sette anni fa affermava la comunicazione tra falda acquifera e bacino geotermico, avesse ragione ad aver cambiato parere in corso d'opera. Non ha adottato, come sappiamo, alcuna delle due possibili alternative. Ha, invece, illegittimamente ed in congruamente prolungato la valutazione di impatto ambientale (già terminata!) sul punto con l'emissione della prescrizione n.21 (conferenza dei servizi 4 settembre 2012), con la quale, a compatibilità ambientale già dichiarata, chiede all'Enel di monitorare "le eventuali relazioni idrodinamiche fra l'acquifero ospitato nelle vulcaniti ed il sistema geotermico profondo". E' appena il caso di sottolineare che i monitoraggi (come vedremo infra e come affermato anche recentemente dal Consiglio di Stato) "di valutazione" devono essere portati a termine prima della decisione sulla valutazione di impatto e non confusi con quelli di controllo. Sul punto la Regione doveva prendere una decisione definitiva e non lo ha fatto, concretando tutti i vizi esposti nel motivo.

TERZO MOTIVO

Violazione e mancata applicazione dell'articolo 3 dir. 85/337/CEE, dell'art. 2 della LRT. 3 novembre 1998 n.79 e dell'allegato C punti a) ed e), dell'art. 32 della Costituzione della Repubblica.

Eccesso di potere per carente, perplessa e contraddittoria istruttoria sulla valutazione dell'impatto del progetto sulla salute dei cittadini.

L'articolo 2 della Irt. 79/98, riprendendo quanto indicato nell'articolo 3 della dir. 85/337/CEE, recitava (il testo di legge è abrogato, ma vigente nel corso del procedimento, e comunque la norma nelle leggi attuali è identica):" la Regione... garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui all'art. 1,

siano prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità della vita". Di seguito, riprendendo il testo della direttiva, "la procedura di VIA... individua, descrive e valuta... l'impatto ambientale dei progetti...con riguardo agli effetti sull'ambiente... ed in particolare sugli esseri umani...".

Naturalmente tale norma deve leggersi anche in relazione all'allegato C che, elencando il contenuto del SIA, alla lettera a) richiede la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente antropico interessato ed alla lettera e) esige la descrizione delle componenti ambientali soggette all'impatto del progetto "con particolare riferimento alla popolazione...".

Infine l'articolo 32 della Costituzione pone la salute come fondamentale diritto dell'individuo e la sua tutela come obbligo della P.A.

Cosa ha affermato nel SIA e nei suoi "correttivi" il proponente in relazione alla salute dei cittadini dell'Amiata? Incredibilmente, che non ci sono molti abitanti soggetti all'impatto del progetto. Cioè, in un'area, come abbiamo visto, davvero limitata con quasi trentamila abitanti residenti e con emissioni altamente inquinanti, l'Enel afferma, nella sintesi non tecnica del SIA (doc.15), a pagina 20: "relativamente agli agglomerati urbani di maggiori dimensioni, l'insediamento del nuovo impianto è distante circa 3 chilometri a nord-est dall'abitato del capoluogo e circa 1,2 chilometri a sud-est della frazione Bagnore". Ed ancora a pagina 21:"l'area è inoltre connotata da una rada presenza di edifici colonici, alcuni in uso...".

Nel contributo di ARS (agenzia regionale di sanità) Toscana (doc. 16), a pagina 11 si legge: "Enel ha presentato numerose mappe di diffusione e ricaduta di vari inquinanti emessi dalle centrali Bagnore 3 e Bagnore 4. La quasi totalità di queste mappe evidenziano ricadute in aree quasi del tutto non abitate".

Tenendo ben presente che il contributo **non afferma che le aree di ricaduta siano quasi del tutto non abitate, ma riporta soltanto quanto sostenuto da Enel** e non dimenticandosi che la salute che deve essere tutelata dalla P.A. è quella di **ogni singolo cittadino** (anche di quelli che per loro sfortuna sono compresi nell'avverbio "quasi") **e non di un numero notevole di cittadini,** diventa molto interessante proseguire nella lettura del documento che l'ARS ha redatto proprio per la VIA (notando che è recentissimo - 31 maggio 2012).

A pagina 3 in fondo si legge, a proposito del SIA:"ma, aldilà di tali errori oggettivi, l'intero paragrafo dedicato agli aspetti sanitari appare poco esplicativo e non adeguato per descrivere lo stato di salute delle popolazioni potenzialmente interessate alla costruzione della nuova centrale".

Ancora a pagina 6 si legge:"*la ricerca di ARS- CNR non può essere considerata una valutazione di impatto* sanitario che presuppone l'utilizzo di metodi di analisi diversi ed adeguati allo scopo".

Cos'è questa ricerca di cui parla il documento? E' un rapporto intitolato "progetto di ricerca epidemiologica sulle popolazioni residenti nell'intero bacino geotermico toscano- progetto geotermia" del 2010 (doc. 17), redatto appunto da ARS e CNR, che, per buona misura, evidenzia nell'area sud (cioè l'Amiata) eccessi statisticamente significativi nella mortalità generale e per il complesso di tumori negli uomini ed eccessi di mortalità per malattie respiratorie acute e per malattie dell'apparato digerente nelle donne (vedi pag. 162, paragrafo 6.2:" negli uomini la mortalità generale osservata nell'intera area geotermica mostra un eccesso statisticamente significativo rispetto sia al riferimento locale sia a quello regionale"). Tali eccessi di mortalità sono riportati a pag. 89 dello studio, mediante analisi di "clustering", pari a + 34% per Abbadia San Salvatore, + 30% per Piancastagnaio e Arcidosso e +12% per Radicofani. Ancora a pagina 16 dello studio si evidenzia come le emissioni di vapori delle centrali geotermiche contengano sostanze cancerogene e come quelle dell'Amiata siano molto più pericolose per la salute umana. All'allegato 6 dello studio e nella sezione E (doc.18) viene evidenziata la responsabilità di tali sostanze nell'eccesso di mortalità riscontrata. Un'indagine comparativa di ARS (doc. 19) esclude che gli stili di vita degli amiatini possano influire sull'eccesso di mortalità.

Infine l'ASL 9 di Grosseto, nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2012 (doc. 20), afferma "la necessità di valutare l'impatto cumulativo dei singoli elementi chimici tossici, in quanto ancorchè presenti in concentrazione singola nei limiti della norma, potrebbero rappresentare un rischio sanitario non trascurabile se considerati in termini di carico complessivo".

Tale esortazione proveniva anche da ARPAT (doc.21, rapporto dell'11 ottobre 2006) che chiedeva di tener conto "... del flusso di massa complessivo emesso dall'insieme delle centrali ubicate in uno stesso territorio".

Riassumendo, un prestigioso studio (ARS-CNR), pur non assegnando direttamente la responsabilità dell'eccesso di mortalità agli impianti geotermici, rileva tale eccesso nella zona e specifica che può essere ricondotto proprio alle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni delle coltivazioni geotermiche, escludendo, peraltro, che possa essere addebitato allo stile di vita della popolazione amiatina. Il contributo per la VIA, sempre di ARS-CNR tiene a precisare che i risultati cui è pervenuto non possono considerarsi una valutazione sanitaria ai fini della procedura di VIA ed impietosamente rileva come il SIA sul punto sanitario sia inadeguato (aggettivo che richiama incontestabilmente l'"appropriato" di cui parla l'art. 3 della direttiva comunitaria). ASL ed ARPAT lamentano la mancata valutazione dell'impatto cumulativo dei vari complessi geotermici (questo tema sarà oggetto di autonomo motivo).

Enel, incongruamente, afferma che la valutazione sanitaria è stata prevista soltanto con la legge regionale 10/2010, dimenticandosi evidentemente delle norme di cui al presente motivo (doc.22, risposta di Enel nel contradditorio 18 luglio 2012).

Tenuto conto che quest'ultima affermazione è la confessione proveniente dal proponente che lo studio di impatto sanitario o, se si preferisce, lo studio degli impatti del progetto sulla salute dei cittadini sono assenti dalla documentazione presentata, che, quindi, anche solo per questo motivo la compatibilità ambientale doveva essere negata, cosa fa la Regione? Dichiara, nella delibera impugnata, di condividere le valutazioni tecniche espresse dal proponente (pag.7) e nel verbale della conferenza dei servizi del 4 settembre 2012 prende per buona la valutazione di Enel sulle aree "quasi del tutto non abitate", attribuendola erroneamente ad ARS-CNR (a pagina 5 del verbale medesimo). Forse che l'art. 32 della Costituzione sottopone la tutela della salute umana del singolo cittadino alla ormai famosa valutazione costi-benefici quando i cittadini interessati siano al di sotto di un certo numero?

Il dato di fatto incontrovertibile è che in presenza di una confessione del proponente che ammette di non aver compiuto alcuno studio di impatto sanitario, la Regione inammissibilmente ed illegittimamente ha concesso la compatibilità ambientale di un progetto senza valutare che impatto avrà sulla salute dei residenti ed anzi l'ha concessa essendo in possesso di documenti che rilevano incontestabilmente la concreta possibilità scientificamente documentata (principio di precauzione ex art. 301 dlgs. 152/2005) che tale impatto potrebbe risultare insostenibile. Così agendo la P.A. ha violato le norme di legge di cui al motivo poiché non ha valutato minimamente l'impatto del progetto sulla salute dei cittadini, dando semplicemente atto (ed è l'unico modo di intendere l'inciso della delibera impugnata in cui dichiara di condividere le valutazioni di Enel sul punto), come sostenuto da Enel, che l'impatto sulla salute dei cittadini non era necessario perché la legge vigente al momento non la prevedeva o, al massimo, ed è forse ancora più grave, perché la zona di ricaduta si assume (erroneamente) quasi disabitata.

Allo stesso modo si concreta l'eccesso di potere contestato per l'assoluta carenza di istruttoria e la sua perplessità e contraddittorietà, visto che molti enti pubblici hanno lamentato la carenza di dati in punto di impatto sanitario.

Come sempre, ciò che doveva essere fatto prima viene rinviato ad un futuro incerto con le immancabili prescrizioni che prevedono centraline di monitoraggio, peraltro già attive da anni, a Santa Fiora, Arcidosso e Bagnore che sono centri abitati da molte migliaia di cittadini. E ciò risulta in stridente contraddizione con l'affermazione che le zone di ricaduta sono quasi disabitate. Se così fosse davvero, non si vede perché Arpat abbia da anni posizionato le centraline di rilevamento nei centri abitati suddetti.

Sembra opportuno ricordare cosa afferma il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione I, nella sentenza 8 ottobre 2012 n.998:"... invero la P.A. non può limitarsi ad una generica accettabilità del progetto separata da valutazioni inerenti all'inserimento dello stesso in un peculiare contesto ambientale... per cui, sussistendo determinati fattori di rischio in una determinata zona, il principio di precauzione impone di non aggravare la situazione mediante la realizzazione di un impianto che presenta chiare ed inequivocabili problematiche per la sicurezza ambientale". Basta qui ricordare l'impatto sanitario e quello sulle acque sotterranee.

QUARTO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione dell'art.3 della dir. 85/337/CEE, della nota 1 al numero 4 dell'allegato IV della direttiva medesima, del numero 5 della lettera g) dell'allegato C della Irt. 79/98. Eccesso di potere per carente istruttoria in punto di valutazione cumulativa degli impatti ambientali del progetto, intendendosi per "cumulativa" la valutazione che doveva tener conto anche delle centrali geotermiche già in attività.

In limine occorre ricordare che le norme comunitarie chiare precise e non equivoche hanno diretta applicazione nei Paesi membri e prevalgono sulle norme nazionali eventualmente in contrasto con esse. Le norme di cui al motivo hanno sicuramente le caratteristiche sopra elencate ed inoltre la direttiva comunitaria è stata trasposta in Italia con varie leggi prima dell'emissione del codice ambientale. Le norme di cui al motivo sono quelle applicabili ratione temporis e, comunque, le norme medesime sono state riprese anche dalle leggi attuali.

Recita la nota 1 del numero 4 dell'allegato IV della dir. 85/337/CEE: "questa descrizione (quella dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente) dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto", ed ancora più incisivamente il numero 5 della lettera g) dell'allegato C della Irt. 79/98:" la descrizione dei probabili effetti rilevanti... dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori..."

Quindi per la legge comunitaria e per quella regionale la VIA per la centrale di Bagnore 4 doveva essere "cumulativa", doveva cioè riguardare gli effetti ambientali rilevanti del progetto proposto sui fattori che ben conosciamo non soltanto avuto riguardo alla costruenda centrale, ma anche in puntuale riferimento all'interazione degli effetti impattanti di questa con gli effetti impattanti delle 4 centrali esistenti e con quelli delle cessate miniere di mercurio e delle altre passate attività (che il SIA cita soltanto per giustificare "pro domo sua" il superamento dei limiti di emissione di legge rilevati dalle centraline Arpat).

Si potrebbe obiettare che, insistendo su un altro versante – quello senese- rispetto a quello grossetano, dove sono presenti le centrali denominate "Bagnore", le centrali PC3, PC4, PC5 non dovessero far parte della valutazione cumulativa.

Appare evidente come la particolare esigua estensione di tutto il campo geotermico amiatino richieda una valutazione cumulativa di tutte le centrali in attività, in qualunque versante si trovino (si pensi che i centri abitati distano tra loro pochi chilometri, quasi sempre meno di 5).

Nel SIA non si fa cenno agli effetti cumulativi richiesti dalla norma e nella valutazione operata dalla Regione, sorprendentemente, non ci si avvede della grave violazione di legge.

Violazione tanto più grave in quanto le centrali esistenti denominate Bagnore sono state autorizzate senza VIA e senza valutazione di incidenza sui siti di Rete natura 2000, cioè nessuna valutazione del loro impatto ambientale è stata mai operata dalla P.A.

Bisogna, inoltre, notare che, in mancanza di valutazione cumulativa ed in mancanza di una qualche valutazione sanitaria, non si vede in qual modo la compatibilità ambientale per le tre centrali di Piancastagnaio possa offrire una seppur minima garanzia che l'impatto ambientale complessivo di tutte le centrali geotermiche dell'Amiata sia stato compiutamente valutato.

Nella considerazione che le emissioni di vapore delle centrali geotermiche dell'Amiata sono particolarmente ricche, come abbiamo visto, di sostanze inquinanti e cancerogene, il dato è allarmante.

Per buona misura le norme comunitarie dell'epoca dell'attivazione prevedevano già per tali centrali la possibilità della procedura di VIA (allegato II alla dir. 85/337/CEE) e quelle regionali la procedura di verifica (allegato B1), mentre la VIA era certamente richiesta per il rinnovo delle autorizzazioni avvenuto recentemente e la circostanza che le autorizzazioni non siano state impugnate tempestivamente non rileva certo ai fini della correttezza e legittimità della presente procedura. Come detto, per alcune centrali e per tutte in sede di rinnovo dell'autorizzazione, era necessaria anche la valutazione di incidenza, che al contrario manca.

La necessità della valutazione cumulativa è stata recentemente ed autorevolmente affermata dalla quarta Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza emessa nei confronti del Regno di Spagna il 24 novembre 2011 (C-404/09). Nel considerando numero 80 il Giudice comunitario afferma:"...tale valutazione deve anche includere un'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti, in quanto una siffatta analisi è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l'esame di tutti gli effetti notevoli sull'ambiente, prodotti dal progetto di cui trattasi".

Poiché tale descrizione cumulativa non è stata effettuata dal proponente appare del tutto evidente che la P.A. non ha potuto procedere a quella valutazione cumulativa che le norme del motivo richiedono e che è stata confermata dalla sentenza ora esaminata. La mancanza medesima concreta anche il vizio di carente motivazione.

QUINTO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 e della lettera a) dell'allegato C della Irt. 79/98.

Eccesso di potere per carente istruttoria derivata dall'assenza di descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente per alcuni fattori.

La norma citata prevede che il SIA debba contenere "*la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico biologico ed antropico interessato"*. Si tratta del cosiddetto "punto zero" ambientale ed è, com'è facile arguire, presupposto irrinunciabile di ogni VIA degna di questo nome, poiché in mancanza di esso non è evidentemente possibile operare alcuna valutazione di impatto del progetto proposto.

Ebbene, come abbiamo già evidenziato nel terzo motivo, **per stessa ammissione del proponente**, non c'è stata alcuna descrizione dell'impatto del progetto sulla salute dei cittadini e, di conseguenza, non è stato descritto in modo appropriato il "punto zero" sanitario, la cui necessità deriva dalla circostanza che la P.A., nel valutare (e tale valutazione era già prevista dalle norme precedenti la lrt. 10/2010) gli impatti sulla salute dei cittadini esposti, come abbiamo visto diffusamente sopra, non può certo prescindere dalle condizioni iniziali sanitarie.

Anche per quanto riguarda la situazione dell'acquifero dell'Amiata, come si era accennato nel primo motivo, la mancata definizione del bilancio idrico ed il perdurante concreto rischio che la falda acquifera ed il serbatoio geotermico siano in comunicazione, aggravato dalla circostanza che il "punto zero" deve essere necessariamente individuato nel SIA e si ricorderà che a pagina 10 dello studio medesimo si affermava proprio tale comunicazione (vedi doc.10), deve concludersi che il "punto zero" idrico non è stato indicato ed individuato in modo appropriato.

La Regione tenta di far apparire come descrizione della condizione sanitaria iniziale lo studio ARS- CNR. Ma gli stessi estensori dello studio medesimo, nel contributo già ricordato (vedi doc.17), specificano che non può considerarsi di una qualche validità ai fini della VIA. Infatti lo Studio ARS-CNR ha valutato solo la relazione statisticamente significativa tra inquinanti e salute, senza individuare la provenienza di tali inquinanti.

Non resta che concludere che la norma di cui al motivo è stata sicuramente violata poiché non è stata descritta nel SIA la condizione iniziale relativa alla salute della popolazione dell'area e manca il bilancio idrico. Tali mancanze hanno portato all'eccesso di potere contestato, poiché in assenza di tali dati la P.A. non ha potuto, a causa della carente istruttoria, valutare in modo appropriato gli impatti del progetto sulla salute dei cittadini e sulla risorsa idrica.

SESTO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della direttiva 94/43/CEE e dell'articolo 5 del DPR 357/1997 in relazione all'allegato G del medesimo decreto. Assenza della valutazione di incidenza. Eccesso di potere per carente istruttoria e carente motivazione sulla valutazione di incidenza.

Recita l'articolo 6 della direttiva "Habitat", ripreso dall'articolo 5 del DPR 357/1997,:" qualsiasi piano o progetto... che possa avere incidenze significative su tale sito (facente parte della Rete Natura 2000), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo".

Bisogna anche ricordare che, in ossequio al principio di precauzione, che risulta molto ostico per la P.A, nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "Habitat" (doc. 25) al paragrafo 4.4.2, si legge:" le salvaguardie di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe". Continua:" la probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto". Per concludere: "la procedura dell'art. 6... è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso".

Il SIA presentato dal proponente, con l'integrazione allegato 25, contiene lo studio di incidenza previsto dalla legge (doc. 24 in estratto), anche se questo corposo documento (più di 140 pagine) risulta lacunoso in relazione ai contenuti indicati nell'allegato G di cui al motivo. Ma questo rilievo, già sollevato nelle osservazioni del WWF rimaste senza risposta, non ci interessa in questa sede.

Analizziamo brevemente lo studio. Preliminarmente si indicano ben 4 siti SIR/Natura 2000 interessati all'impatto del progetto proposto (pag.12 dello studio). La centrale di Bagnore 4 e due nuovi pozzi sorgeranno (pag.8 della delibera impugnata) all'interno del sito Sic e ZPS Monte Labbro ed Alta Valle dell'Albegna.

Ricordando che, come afferma la guida all'interpretazione dell'art. 6 ora citata, è sufficiente che gli impatti sul sito siano soltanto potenziali e non potrebbe essere altrimenti per un progetto ancora da realizzare, notiamo che nello studio di incidenza sono previsti 49 rischi (definiti "potenziali" e "potenziali cumulativi" tra i fattori di rischio potenziale) di impatti potenziali relativi ai SIC/SIR, nella fase di cantiere e di esercizio, mentre si evidenziano, ma naturalmente sono valutazioni del proponente, fattori di rischio trascurabili in numero di 30.

Molti di questi fattori di rischio potenziale sono catastrofici per la fauna selvatica. Si pensi soltanto all'inquinamento acustico, alla frammentazione dell'habitat, al traffico veicolare (si prevedono, nella fase di cantiere 4.400 trasporti di cui 30 eccezionali in 27 mesi - vedi pag. 90), alle condotte di vapore.

A pagina 73, capitolo 5.3.2.1. si legge:"numerose delle specie presenti nell'area di indagine sono rare e tutelate... nonché incluse nelle direttive comunitarie ed in varie liste rosse, cioè elenchi regionali, nazionali ed internazionali che riuniscono le specie minacciate e valutano il loro grado di "rischio".

Alle pagine da 40 a 48, apprendiamo che per i quattro siti interessati sono stati indicati i seguenti elementi di criticità interni ed esterni al sito: SIR 99 Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio, presenza di confinanti siti estrattivi. SIR 118 Monte Labbro e alta Valle dell'Albegna, presenza di linee elettriche, deficit idrico estivo, accentuato da prelievi e captazioni, presenza di siti estrattivi. Le criticità relative alle centrali geotermiche sono individuate all'esterno dei siti, ma con la costruzione della Bagnore 4 saranno proprio all'interno del sito. Per intendersi, viene indicato un elemento di criticità esterno al sito e per tutelare il sito medesimo si pronuncia la compatibilità ambientale di una centrale estrattiva proprio all'interno del sito. E' sicuramente un modo molto originale di tutelare siti protetti di grande interesse. SIR 119 Alto corso del fiume Fiora, captazioni idriche (in particolare per l'acquedotto del Fiora, gli impianti geotermici, e le attività agricole), gestione delle risorse idriche nel bacino finora non condizionata da criteri conservazionistici (e la definizione del bilancio idrico di bacino è ancora di là da venire, come abbiamo visto).

Infine sembra opportuno notare quanto viene affermato a pagina 108:"...al monitoraggio floristico dovrebbe essere associata una serie di altri monitoraggi al fine di analizzare e valutare in modo costante e continuativo lo stato dell'ambiente attraverso i popolamenti viventi... in tal modo è possibile verificare nel tempo le variazioni delle condizioni ambientali e valutare il corretto inserimento dell'opera nel territorio".

Riassumendo, nello studio di incidenza vengono individuati circa 49 potenziali rischi per i siti protetti e molti di essi sono davvero allarmanti. Si riconosce che molte specie presenti nell'area sono rare e tutelate ed in via di estinzione, si riconosce che un elemento costante di criticità per i siti medesimi è la presenza degli impianti geotermici e loro pertinenze.

Questo è lo studio di incidenza, adesso, come recita l'articolo 6 della direttiva "Habitat", si doveva procedere all'opportuna valutazione di incidenza e davvero, con i dati esposti nello studio, e soprattutto con l'indicazione delle criticità dei siti che riportano proprio gli impianti geotermici, ci si aspettava, logicamente, che la valutazione fosse negativa, o, almeno, che la valutazione positiva fosse accompagnata da una corposa documentazione che

dimostrasse (non si vede come, ma l'argomentazione è ipotetica) come i rischi potenziali (ripeto gli unici possibili in sede preventiva) fossero comunque sopportabili dall'ambiente protetto con le mitigazioni del caso.

Come procede la Regione nella valutazione? A pagina 8 della delibera n.810 impugnata, in 5 scarne righe, ricorda, come se fosse tranquillizzante, che **la nuova centrale e due nuovi pozzi sorgeranno all'interno** del SIC/ZPS Monte Labbro, quello in cui tra le criticità vengono segnalate le linee elettriche (e si dice nello studio di incidenza che si dovranno costruire linee elettriche ad alta tensione), il deficit idrico estivo, aggravato dalle captazioni, i siti estrattivi. E di seguito:"*il proponente ha predisposto apposito studio di incidenza...*". Dov'è l'opportuna valutazione di incidenza di cui parla la legge?

Forse è nel verbale della conferenza dei servizi 4 settembre 2012. A pagina 7 sono riportate esattamente le stesse parole della pagina 8 ora richiamata.

Questa è l'opportuna valutazione di incidenza di cui parla la legge? Il limitarsi a dare atto che il proponente ha presentato l'apposito studio di incidenza? Significa forse che valutazione è sinonimo di studio o di proposta o che il silenzio significa assenso? O che domanda è sinonimo di risposta?

Bisogna tristemente concludere che la Regione non ha neanche considerato l'obbligo di conservazione dei siti di rete natura 2000.

Eppure due dei siti in esame, Monte Labbro e Alto corso del fiume Fiora, sono classificati con habitat e specie di interesse prioritario.

Chi tutelerà il lupo o l'Albanella minore (pag. 264 della delibera GRT 5 luglio 2004 n.644), che ricadono nella famosa lista rossa delle specie in via di estinzione, presente proprio nel SIC/SIR all'interno del quale sorgerà la nuova centrale e due nuovi pozzi? Certo la Corte di Giustizia avrebbe qualcosa da ridire in sede di procedimento di infrazione, come ha condannato la Spagna nella sentenza ricordata sopra. Anche nello studio di incidenza, del resto, non si è tenuto conto degli effetti cumulativi con gli altri insediamenti pericolosi per i siti protetti. Della dovuta valutazione di incidenza non c'è nulla da dire perché, come abbiamo visto, non esiste. Tutti i vizi di questo motivo sono presenti nei provvedimenti impugnati.

E' possibile che la Regione non abbia proprio considerato questo importantissimo aspetto della VIA? Non è del tutto esatto: nella migliore tradizione della P.A. in materia, **non valuta ma prescrive**. Prescrizione n. 27:"prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere predisposto un piano di monitoraggio (fase ante operam **e di esercizio**) su habitat e specie di flora e fauna di interesse comunitario e regionale". La prescrizione, incredibilmente soltanto per la flora, diventa leggermente più specifica riportandosi al piano di biomonitoraggio del proponente.

Bisogna a questo punto prendere atto che, quando si tratta di VIA, i motivi dei ricorsi sono corollari di un ben più grave e radicato vizio che coinvolge il procedimento di VIA nella sua essenza.

Se "valutazione" significa apprezzamento, vuol dire che attraverso di essa si deve giungere ad una decisione, un giudizio. Nella quasi totalità dei casi questo non avviene più. La P.A. dichiara la compatibilità ambientale senza avere minimamente valutato i dati del proponente, rinviando poi l'attività istruttoria, **necessaria proprio a quella decisione non presa**, a monitoraggi futuri ed incerti affidati come sono al controllo di Comuni che non hanno le risorse economiche e tecniche necessarie. Questa notazione merita un motivo autonomo anche a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato.

SETTIMO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione dell'articolo 3 della direttiva 27 giugno 1985 n.85/337/CEE, degli articoli 2, 16, 18 della legge regionale toscana 79/1998.

Eccesso di potere per carente istruttoria per avere rimandato, a dichiarazione di compatibilità ambientale già adottata, gli accertamenti (monitoraggi) necessari alla valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 3 della direttiva, ripreso dall'articolo 2 della legge regionale afferma che la procedura di VIA individua descrive e valuta **preventivamente** l'impatto ambientale dei progetti proposti.

L'articolo 16 della legge regionale ricordata prevede che se si evidenzia l'incompletezza della documentazione presentata dal proponente si richiedono integrazioni, mentre l'articolo 18 della medesima legge recita: "la pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente... e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi".

Dall'esame congiunto delle varie norme emerge che per individuare, descrivere e valutare l'impatto ambientale è necessaria un'attività istruttoria appunto di valutazione. Questa attività istruttoria si compone di richieste di integrazioni ed anche di eventuali monitoraggi. Sempre dalle stesse norme si deduce che ci sono due tipi di monitoraggi: uno di valutazione, che deve necessariamente precedere la pronuncia di compatibilità ambientale perché serve alla decisione che spetta alla P.A. sulla compatibilità medesima, un altro di controllo che viene disposto in fase di esercizio dell'impianto con le prescrizioni.

La Regione (con 38 prescrizioni e numerosi monitoraggi) ha confuso i due tipi di monitoraggio e, per esempio, sulla prescrizione n.27 ricordata nel motivo precedente, a proposito del monitoraggio "anche in fase di esercizio", prescrive un accertamento che era necessario alla decisione sulla compatibilità ambientale. Stesso

discorso per le prescrizioni 20, 21 e 22 sulla risorsa idrica. Si pensi soltanto al punto 3 della prescrizione 21: si devono monitorare le eventuali relazioni idrodinamiche fra l'acquifero ospitato nelle vulcaniti ed il sistema geotermico profondo. Cioè si deve monitorare dopo quello che doveva essere accertato prima per evitare un probabile disastro ambientale di straordinarie proporzioni: se esiste (come è già scientificamente accertato come possibile e la circostanza era sufficiente, a norma dell'art. 301 dlgs. 152/2006, per negare la compatibilità ambientale in ossequio al principio di precauzione) un collegamento tra la falda acquifera ed il campo geotermico si assisterà all'inquinamento dell'acqua che serve gran parte della Toscana ed anche del Lazio e ad un suo notevole abbassamento in falda (già evidenziato nel piezometro di Poggio Trauzzolo, come si è visto sopra) che porterà a gravi carenze idriche. Il monitoraggio post operam non potrà far altro che constatare un disastro ambientale già avvenuto, mentre proprio per evitare questa circostanza è stata introdotta la procedura di VIA.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (quinta sezione, 17 ottobre 2012, n.5299/2012), che ha confermato la sentenza, dello stesso tenore, di codesto Giudice (TAR Toscana, sezione seconda n.1765/2011) che annullava le autorizzazioni per l'inceneritore di Scarlino, afferma (pag. 23):"... in tale contesto non può ragionevolmente negarsi che, quantunque i monitoraggi normalmente costituiscono un adeguato strumento di cautela per il costante controllo degli effetti del funzionamento di un impianto sull'ambiente circostante, l'elevato numero di prescrizioni imposte negli atti impugnati, affidati ad un serrato monitoraggio, rappresenti un elemento sintomatico proprio della riscontrata carenza e lacunosa istruttoria, cui si è inteso inammissibilmente porre rimedio in sede di esercizio di impianto, con ciò così frustrando la finalità e la ratio delle disposizioni che impongono l'adeguata attività valutativa dell'ambiente in sede di VIA".

Appare evidente, anche dall'autorevole contributo giurisdizionale riportato sopra, come non sia possibile annichilire lo scopo importantissimo della VIA, snaturando la decisione che la P.A. deve assumere a salvaguardia dell'ambiente e rimandando la necessaria attività istruttoria a monitoraggi futuri ed incerti.

OTTAVO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 22 marzo 2010 n.344 (doc. 26 in estratto) ed in particolare della tabella 4.3 sui limiti di emissione dell'ammoniaca e del mercurio.

Violazione e mancata applicazione del protocollo Enel – Regione Toscana del 2007 e dell'accordo volontario attuativo del 2009 (vedi doc.30).

Eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione sul punto.

La tabella di cui si tratta riguarda i valori limite di emissione in flusso di massa per le emissioni delle centrali geotermiche. Tale limite è fissato in 2 Kg. per ora per l'ammoniaca (NH3) e 1 grammo per ora per il mercurio (Hg) (pag.42).

Si potrà obiettare che si tratta di valori tendenziali visto che si tratta di criteri direttivi, ma la stessa deliberazione esclude questa contestazione: al punto 4.9.2 recita: " per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, nei siti dove queste sono particolarmente significative, il rilascio degli atti amministrativi precedentemente citati è subordinato all'applicazione di sistemi di abbattimento adeguatamente sperimentati che comportino almeno il raggiungimento del valore obiettivo di emissione di cui alla tabella 4.3" (Pag. 52 e 53). Cioè la compatibilità ambientale, che come abbiamo visto deve essere informata al principio di precauzione, non poteva essere concessa se quei limiti di emissione risultano superati.

L'attuale centrale di Bagnore 3 produce una quantità di ammoniaca spropositata rispetto ad altri siti geotermici. La media degli altri siti è pari a 10 kg./h, mentre l'emissione di Bagnore 3 è stata pari a 546.9 kg./h nel 2005, 419 kg./h nel 2006 (fonte Arpat. Doc. 27).

Sempre ARPAT, nel contributo del 26 luglio 2012 (doc.28), a pag. 12, riferendosi alla nuova centrale di Bagnore, afferma:" non risultano invece rispettati, con riferimento ad NH3 e Hg i valori obiettivo di cui alla tabella 4.3 della medesima DGRT 344/2010". Anche il Settore regionale Energia e Qualità dell'aria, nel parere del 7 agosto 2012 (doc. 29 pag. 6), sempre a proposito di Bagnore 4, afferma:"la tecnologia proposta non risulta in grado di permettere il raggiungimento dei valori obiettivo contenuti nella DGR citata in termini di flusso di massa limite delle emissioni di ammoniaca".

Quindi è stato appurato oltre ogni dubbio che il valore limite previsto dalla DGRT dell'emissione di ammoniaca, sostanza chimica esiziale per la salute umana, non potrà essere raggiunto **con la tecnologia proposta.** Ed abbiamo letto che tale valore, pur essendo un obiettivo, impedisce, se superato nei siti dove l'emissione di ammoniaca è particolarmente significativa (come appunto a Bagnore), che possa essere rilasciata la compatibilità ambientale. Per buona misura si legge nella premessa dell'accordo attuativo del 2009 del protocollo Enel/Regione Toscana del 2007:" la coltivazione geotermica presenta, tuttavia, criticità per le popolazioni delle aree interessate e per l'ambiente circostante in particolare per quanto riguarda le coltivazioni dell'Amiata....

La previsione di sviluppo dell'attività geotermica in queste aree, pertanto resta subordinata alla verifica, sul piano scientifico, delle condizioni di assoluta salubrità della coltivazione geotermica". (doc.30).

Per il punto 4.9.2 della DGRT citata, quindi, la compatibilità ambientale non poteva essere pronunciata e per effetto del protocollo di intesa Enel Regione e del suo accordo attuativo non si poteva sviluppare ulteriormente l'attività geotermica sull'Amiata senza la scientifica verifica della sua assoluta salubrità.

Infatti Enel non ha presentato nemmeno uno studio sull'impatto sanitario e la Regione non ha compiuto alcuna valutazione in tal senso.

L'assoluta salubrità della coltivazione geotermica è ancora tutta da dimostrare (auguri! Perché non sembra un compito tanto facile) mentre sono già probabili, se non certi (ricordando lo studio ARS- CNR) i suoi effetti deleteri sulla salute. Non soltanto il principio di precauzione ma anche il semplice buon senso avrebbe dovuto indurre la Regione a negare la compatibilità ambientale al nuovo progetto ed invece cosa è avvenuto? Quello che avviene quasi sempre: si evita la decisione rimandando ai monitoraggi ed alle prescrizioni future ed incerte (prescrizioni da 8 a 13).

Degna di nota soprattutto la 12: Enel green power deve essere diligente ed applicarsi nelle attività di ricerca e sperimentazione per ridurre l'emissione di ammoniaca. Per il compitino viene dato il termine di due anni. Lascio a codesti Giudici di valutare quanta ammoniaca dovrà sorbirsi ambiente e cittadinanza in attesa delle nuove tecniche evolute. Carente attività istruttoria sul punto ed assenza completa di motivazione. Violazione della norme sul valore limite per l'ammoniaca, condizione per il rilascio della compatibilità ambientale in area in cui l'emissione di questa è particolarmente significativa.

Non può non ricordarsi cosa ha scritto codesto Giudice nella sentenza 1765/2011, ricordata sopra, a proposito dell'inceneritore di Scarlino, a pagina 27:"...persino per quanto attiene alla valutazione dello stato di salute dei cittadini... ogni giudizio viene rinviato ad indagini e monitoraggi da eseguirsi in futuro...", ed ancora, a pagina 29:"ne discende che la Provincia ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale in assenza di tutti gli elementi conoscitivi opportuni e necessari al fine di escludere negative ricadute sulla salute umana e sull'ambiente".

La VIA non è stata certo elaborata per arrivare a certi risultati.

NONO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 e 8 della Dir. 85/337/CEE, dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dell'articolo 24 del digs. 152/2006.

Eccesso di potere per carente istruttoria e carente motivazione del provvedimento impugnato per mancata risposta alle precise osservazioni presentate da cittadini ed associazioni. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990 sulla carente motivazione.

Tutte le norme richiamate nel motivo riguardano l'obbligo per la P.A. di rispondere alle osservazioni poste dal pubblico interessato nel procedimento di VIA. Per quanto riguarda l'articolo 24 del "codice ambientale" si riconosce che esso è divenuto vigente a procedimento già iniziato, ma si ritiene che risulti applicabile "ratione temporis" perché al momento della mancata risposta era già in vigore. Comunque, in forma diversa ma con lo stesso significato e valore, il principio comunitario, derivazione dell'obbligo di partecipazione del pubblico al procedimento, e le norme sicuramente vigenti già prevedevano l'obbligo di "considerazione" delle osservazioni.

Vediamo cosa afferma in proposito il Consiglio di Stato, ricordando che le decisioni sono state prese in riferimento alle leggi anteriori.

Sezione Quarta, sentenza n.3224 del 21 maggio 2010: "è illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento amministrativo che non rechi **alcuna valutazione** degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10 lett. b) legge 241/1990".

Sezione Sesta sentenza n.1439 dell'11 marzo 2010: " l'obbligo dettato dall'art. 10 della legge 241/1990, di esaminare, da parte della P.A., le memorie ed i documenti difensivi presentati dagli interessati, nel corso dell'iter procedimentale, non impone un'analitica confutazione in merito di ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della medesima P.A. alle deduzioni difensive dei privati".

L'articolo 24 del dlgs 152/2006, evidentemente tenendo conto delle suddette decisioni, recita, al comma 5°:"il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi".

Vediamo cosa combina la Regione.

Conferenza dei Servizi del 4 settembre 2012. A pagina 3 e 4 si elencano le osservazioni (39) pervenute e possiamo tranquillamente affermare che non può certo trattarsi della "valutazione" che il Consiglio di Stato richiede. A pagina 4, a proposito dell'osservazione della comunità Dzogchen, si afferma che tale osservazione tratta questioni di cui si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria. Stessa sorte a pagina 5 per le osservazioni del WWF.

Subito sotto si legge:"che i partecipanti hanno preso unanimamente atto del fatto che le criticità emerse nel corso dell'istruttoria, anche dalle osservazioni pervenute da parte del pubblico, e in parte evidenziate nella precedente riunione... risultano sostanzialmente superate e le misure definite nel quadro prescrittivo assicurano sufficientemente la compatibilità ambientale degli interventi in esame..."

Nulla aggiunge la deliberazione n.810.

Basta, per ottemperare al dettato di legge che richiede la valutazione delle osservazioni, affermare che le criticità emerse dai pareri ed osservazioni risultano sostanzialmente superate e che i monitoraggi disposti assicurano "sufficientemente" la compatibilità ambientale?

Si direbbe proprio di no. Molte delle osservazioni presentate sono puntuali e redatte da studiosi insigni nel campo della geotermia, limitarsi a dire che le criticità che ivi vengono evidenziate si ritengono "sostanzialmente" (questi avverbi sono la prova lessicale della mancata volontà o dell'incapacità della P.A. di prendere una decisione) superate non è certo una valutazione su di esse, tanto più che abbiamo visto sopra come molti dei monitoraggi previsti siano monitoraggi di valutazione, quindi illegittimi, e che certo non rispondono alle osservazioni del pubblico.

Resta da esaminare se la P.A. abbia risposto alle osservazioni nel senso indicato dalla seconda decisione del Consiglio di Stato riportata. Se, cioè, dallo svolgimento motivazionale del provvedimento sia possibile percepire la ragione del mancato adequamento dell'azione della P.A. all'osservazione.

Poiché la motivazione dello stesso provvedimento risulta mancante (e la relativa specifica contestazione non viene avanzata soltanto per non "aggravare" il ricorso), appare facile rispondere che certamente la P.A. non ha risposto in modo adeguato e secondo la legge alle osservazioni presentate, così incorrendo nei vizi lamentati.

In breve, se la valutazione di impatto ambientale deve essere appunto una valutazione, cioè una decisione, bisogna che nella motivazione del provvedimento finale si dia conto almeno contestualmente, singolarmente o per gruppi delle ragioni contrarie all'osservazione. Ciò non è avvenuto in alcun atto del procedimento. Si è evitato accuratamente di prendere sui punti critici una qualsiasi posizione appunto motivata, rimandando, con il sistema dei monitoraggi a "babbo morto", deprecati dal Consiglio di Stato nella sentenza sull'inceneritore di Scarlino, ad un futuro incerto le risultanze che dovevano servire alla decisione già presa.

Un solo esempio (in omaggio all'obbligo di sinteticità, ma sarebbero numerosi). Abbiamo visto a documento 12 che il geologo della Regione Toscana afferma di ritenere che ci siano sufficienti elementi scientifici per affermare la comunicazione tra falda acquifera e serbatoio geotermico. La questione riveste un'importanza basilare, poiché la presenza di una tale comunicazione metterebbe in serio e concreto pericolo la salubrità e l'esistenza stessa del bacino acquifero più importante della Toscana.

L'affermazione non è stata avanzata da un "qualche ambientalista" (che pure l'ha sostenuta), ma da un tecnico incaricato e dipendente proprio dell'Ente competente per la VIA.

Dov'è uno straccio di motivazione che, seppur timidamente, contesti quel risultato? Non c'è. Ma nella smania di superare le criticità si stampa l'emblematica prescrizione n.21. Quella, di cui abbiamo già

parlato, in cui si prevede che un monitoraggio ci sappia dire, quando il danno potrebbe già essere irreparabile, se tale comunicazione esiste o meno.

Si può chiamare questa una decisione motivata, come la legge richiede sia una compatibilità ambientale? Si può affermare che si sia data considerazione, ai sensi di legge, alle osservazioni del pubblico?

DECIMO MOTIVO

Violazione e mancata applicazione dell'articolo 14 comma 2° della legge 241/1990 e dell'art.8 comma 2° della legge reg. toscana 79/98.

Eccesso di potere per carente istruttoria dovuta all'assenza in conferenza dei servizi dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ed illegittimità derivata della deliberazione n.810.

Le norme richiamate nel motivo prevedono che alla conferenza dei servizi decisoria, come quella del 4 settembre 2012, debbano essere invitate tutte le amministrazioni che devono prestare intese, concerti, nulla osta o assensi. Non si rinviene, neanche tra gli assenti, l'Autorità di bacino del fiume Tevere, quella che, a proposito dell'area geotermica di Piancastagnaio, nella lettera (vedi doc. 6) del 13 gennaio 2011, sosteneva che, dalla documentazione prodotta, non si potevano escludere impatti dello sfruttamento geotermico sulla risorsa idrica dell'acquifero strategico del Monte Amiata. Si deve, quindi, concludere che non sia stata invitata alla conferenza dei servizi. Si deve allora ritenere che abbia inviato il suo assenso, come risulta abbia fatto l'autorità di bacino interregionale del Fiora. Ma non è dato trovarlo nel verbale.

Ricordando che la valutazione dell'impatto ambientale doveva essere "cumulativa", cioè doveva riguardare ogni attuale elemento concorrente nell'impatto medesimo, è agevole concludere che tale valutazione doveva interessare anche gli impianti geotermici del versante senese (le 3 centrali Piancastagnaio) che orograficamente riguardano il bacino del Tevere e che, tra l'altro, distano pochi chilometri dalla nuova centrale Bagnore 4.

Con questa ultima notazione si esclude la facile contestazione che all'Autorità di bacino del Tevere non spettava nel procedimento alcun atto di assenso, nulla osta o concerto, e che, quindi, la sua presenza non era necessaria nella conferenza dei servizi.

Del resto l'Autorità di Bacino del Tevere è una delle partecipanti al protocollo per la definizione del bilancio idrico del Monte Amiata, ed anche per questo motivo la sua presenza, forse scomoda dal tenore della lettera ricordata, era comunque necessaria in conferenza dei servizi.

Per finire, l'articolo 13 delle norme di piano di tutela delle acque, allegato B della deliberazione del Consiglio Regionale toscano n.6 del 25 gennaio 2005, precisa che l'Autorità di bacino del Tevere, insieme a quella del Fiora e dell'Ombrone ha competenza sull'acquifero dell'Amiata (doc. 30 bis).

La sua mancata convocazione rende comunque inefficace la conferenza dei servizi del 4 settembre 2012 e, di conseguenza, incide sulla validità della deliberazione n.810 che ad essa fa pieno riferimento.

Altra dimostrazione di come l'istruttoria di questo procedimento sia stata condotta in modo assolutamente confuso, perplesso, contraddittorio ed invariabilmente carente.

UNDICESIMO MOTIVO

Eccesso di potere per carente, perplessa e contraddittoria istruttoria sulla migliore tecnologia per abbattere le emissioni pericolose.

A pagina 6 del parere 7 agosto 2012 (doc.31), la Regione Toscana, Settore Energia e Qualità dell'aria, afferma:" la tecnologia proposta (per Bagnore 4, cioè l'abbattimento mediante acidificazione con quelle che si definiscono torri di refrigerazione ad umido) non risulta in grado di permettere il raggiungimento dei valori obiettivo contenuti nella DGRT 344/2010". E continua:" infatti i valori indicati... sono perseguibili solo con la tecnologia delle torri di raffreddamento a secco. Tuttavia, come sopra evidenziato, detta tecnologia, applicata a Bagnore 4, avrebbe apportato minori benefici complessivamente su tutta l'area di interesse anche dal punto di vista emissivo".

Quindi la Regione riconosce che Bagnore 4 non riuscirà ad abbattere gli inquinanti entro i limiti tendenziali della delibera 344... e, ricordando che quei limiti sono appunto obiettivi e non obblighi, giustifica l'accoglimento della proposta di Enel riconoscendo che le torri a secco avrebbero impatti ambientali maggiori (ma la P.A. non viene neanche sfiorata dall'idea che una VIA possa anche concludersi in modo negativo?)

Ricordiamo cosa impone la delibera 344 al punto 4.9.2 già ricordato, per l'emissione di ammoniaca nelle zone in cui questa sia particolarmente significativa: il rilascio della compatibilità ambientale è subordinato all'applicazione "di sistemi di abbattimento adeguatamente sperimentati che comportino almeno il raggiungimento del valore obiettivo di emissione di cui alla tabella 4.3".

Bisogna allora necessariamente concludere che sicuramente i limiti della deliberazione di cui si tratta sono valori obiettivi, ma altrettanto sicuramente nel caso di Bagnore 4 il certo mancato raggiungimento di tali limiti comporta l'impossibilità di rilasciare la compatibilità ambientale.

La stessa Regione riconosce il mancato avveramento della condizione richiesta dal punto 4.9.2. e, nonostante ciò, rilascia la compatibilità ambientale. Il vizio lamentato è palese.

DODICESIMO MOTIVO

Violazione ed errata applicazione dell'art.2 in riferimento all' 13 Irt. 79/98 ed all'allegato C, lettera c).

Eccesso di potere per carente istruttoria.

Si tratta qui dell'applicazione della migliore tecnica disponibile (BAT) a costi non eccessivi. E del confronto tra quella adottata e le migliori disponibili.

Abbiamo visto che la cosiddetta torre di raffreddamento a secco è sicuramente la BAT per quanto riguarda le emissioni.

Ed abbiamo anche apprezzato che è l'unica in grado di raggiungere i valori obiettivo stabiliti dalla norma per l'emissione dell'ammoniaca.

E' vero che Enel ha spiegato il motivo per il quale non è ricorso a tale tecnologia e che la Regione ha evidentemente riconosciuto validi tali motivi, ma è altrettanto vero che il contenimento dei valori di emissione di ammoniaca al di sotto del limite tendenziale è, nel nostro caso, condizione irrinunciabile per rilasciare la compatibilità ambientale. I motivi dell'adozione di altra tecnologia, quindi, non potevano essere considerati accettabili ed il SIA è lacunoso sul punto e la Regione, accettando quei motivi, è incorsa nei vizi lamentati, per effetto dell'obbligo di "individuare, descrivere e valutare" compiutamente gli impatti del progetto sull'ambiente.

Si riconosce, già in via preliminare, che il sistema di abbattimento proposto non riuscirà mai ad arrivare a limitare le emissioni di ammoniaca entro il limite **posto dalla Regione come condizione per il rilascio della compatibilità ambientale**, che soltanto il sistema delle torri di raffreddamento a secco potrebbe raggiungere quell'obiettivo, che quest'ultimo sistema non è applicabile a Bagnore perché apporterebbe minori benefici.

Ricordando anche l'accordo volontario tra Enel e Regione:" la previsione di sviluppo dell'attività geotermica in questa aree pertanto resta subordinata alla verifica, sul piano scientifico, delle condizioni di assoluta salubrità della coltivazione geotermica", ci si chiede: cosa deve succedere perché la Regione neghi una compatibilità ambientale? Non basta che risulti già certo che il limite-condizione per l'emissione di ammoniaca non sarà raggiunto, non basta che anche l'assoluta salubrità della coltivazione geotermica (mai provata, tantomeno scientificamente) sia stata posta, proprio in un accordo tra proponente e P.A., quale condizione per lo sviluppo geotermico, non basta che, per quanto detto fin qui, le norme sulle BAT in punto di emissione di ammoniaca siano state disattese?

12 novembre 2012.